

U.O. Studi e Applicazione Normativa  
Reparto Studi e Legislazione  
Sezione Studi e legislazione

Il Vice Comandante

**Circ. N. 2020/0000045**  
**Prot. n. RH/2020/0062281**  
**del 12/03/2020**

URGENTE

Al Vice Comandante Dr. Carlo BUTTARELLI  
preposto alla U.O. Pianificazione Servizi Operativi  
Al Vice Comandante Dr. Stefano NAPOLI  
preposto alla U.O. Sicurezza Pubblica ed Emergenziale  
Al Dirigente U.O. I Gruppo Centro  
Al Dirigente U.O. II Gruppo "Parioli"  
Al Dirigente U.O. III Gruppo "Nomentano"  
Al Dirigente U.O. IV Gruppo "Tiburtino"  
Al Dirigente U.O. V Gruppo "Prenestino"  
Al Dirigente U.O. VI Gruppo "Torri"  
Al Dirigente U.O. VII Gruppo "Tuscolano"  
Al Dirigente U.O. VIII Gruppo "Tintoretto"  
Al Dirigente U.O. IX Gruppo "Eur"  
Al Dirigente U.O. X Gruppo "Mare"  
Al Dirigente U.O. XI Gruppo "Marconi"  
Al Dirigente U.O. XII Gruppo "Monteverde"  
Al Dirigente U.O. XIII Gruppo "Aurelio"  
Al Dirigente U.O. XIV Gruppo "Monte Mario"  
Al Dirigente U.O. XV Gruppo "Cassia"  
Al Dirigente U.O. Gruppo Pronto Intervento Traffico  
Al Dirigente U.O. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana  
Al Dirigente U.O. Risorse Umane – S.L.L.  
Al Dirigente U.O. Servizi Amministrativi e AA.GG.  
Al Dirigente U.O. Organizzazione Controllo di  
Gestione e Sistemi Informativi  
Al Dirigente U.O. Polizia Giudiziaria presso le  
Procure della Repubblica  
Al Dirigente U.O. Scuola del Corpo  
Ai Responsabili Sezione Arce Capitolina  
Sezione Pronto Intervento Centro Storico  
Sezione Banda  
Al Responsabile del Reparto Segreteria Particolare  
Al Reparto Redazione Web

e, p.c. Al Comandante Generale del Corpo  
Dott. Antonio DI MAGGIO

**Oggetto: DPCM 11 MARZO 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6. Emergenza epidemiologica da COVID 19. Circolare unica provvedimenti emergenziali. Sostituzione di tutte le circolari emesse in precedenza (circolari 41 dell'8 marzo 2020, e n. 43 del 10 marzo 2020). Disposizioni operative.**

## **Premessa**

Come certamente noto a tutti, con il d.p.c.m. 11 marzo 2020 (allegato 1) il Governo ha adottato ulteriori misure più restrittive per il contenimento dell'infezione da covid-19, valevoli sull'intero territorio nazionale.

In estrema sintesi è stata disposta dal 12 marzo al 25 marzo la sospensione di tutti gli esercizi commerciali e di ristorazione, fatta eccezione per gli esercizi di vendita di generi alimentari ed alcune altre attività di prima necessità indicate negli allegati 1 e 2 del d.p.c.m.

Le nuove misure si aggiungono ed in parte sovrappongono, rendendole incompatibili, con quelle di cui al d.p.c.m. 8 marzo 2020 come modificato dal d.p.c.m. 9 marzo 2020.

Altre disposizioni, come illustrato con circolare 10 marzo 2020, n. 43, sono state adottate dalla Regione Lazio e dalla Sindaca di Roma Capitale.

Ad oggi il riferimento principale per l'individuazione dei divieti e dei precetti è contenuto, oltre che nel d.p.c.m. 11 marzo 2020 in osservazione, nell'articolo 1 del d.p.c.m. 8 marzo 2020, nelle parti non incompatibili con i nuovi divieti, cui si aggiungono taluni altri provvedimenti adottati dal Presidente della Regione e dalla Sindaca di Roma Capitale già illustrati con separate circolari.

I casi dubbi sono molti e non è sempre possibile al momento offrire una soluzione certa ad ogni interrogativo. Il personale della Direzione scrivente è a disposizione per offrire il proprio contributo interpretativo, ma deve essere consapevolizzato che siamo tutti in una situazione non facile.

Per il momento, ed in attesa di maggiori indicazioni interpretative che in ogni caso saranno diramate prontamente al personale, si ritiene di poter anticipare che ogni caso di dubbia od incerta riconducibilità dell'attività in osservazione tra quelle oggetto dei divieti di cui alla normativa emergenziale deve essere risolto facendo ricorso ad un criterio di tutela dell'interesse protetto dalle norme. È infatti indubbio che l'intera normativa emergenziale tende a tutelare la salute pubblica prevenendo ogni forma di aggregazione di persone possibile causa di contagio. Per queste motivazioni si deve adottare una interpretazione rigorosamente e tuzioristicamente estesa.

In ogni caso il d.p.c.m. 11 marzo 2020 contiene elenchi di attività consentite che la Direzione ritiene tendenzialmente tassativi e ciò semplifica un po' la lettura.

Al fine di rendere il più agevole possibile la comprensione ed individuazione dei divieti e degli obblighi di cui si discute, la presente circolare comprende ed assorbe il complesso di tutte le disposizioni operative e tecnico-giuridiche in argomento e di fatto sostituisce integralmente qualsiasi altra circolare diramata in precedenza, fatta eccezione per alcuni aspetti che saranno opportunamente richiamati.

La circolare si correde di allegati recanti riferimenti normativi, tabella riepilogativa dei divieti (allegato 2) e modulistica.

Nella PIF, area tematica informazione, è stata inserita una icona covid 19 al cui interno sono allocati tutti i provvedimenti afferenti l'oggetto, comprensivi degli allegati che, in ogni caso e per una immediata consultazione vengono allegati anche alla presente circolare.

## **§. 1 Contenuto dei divieti**

### ***1.1 D.p.c.m. 11 marzo 2020. Divieti efficaci dal 12 marzo al 25 marzo***

L'articolo 1 del d.p.c.m. contiene il complesso dei divieti che si aggiungono a quelli disposti con altri d.p.c.m. Procediamo alla illustrazione di quelli di nostro interesse ai fini del controllo.

### **Sospensione totale attività commerciali e di ristorazione**

- 1) Sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.**

Si realizza, quindi, la chiusura di tutte le attività di commercio al dettaglio, comprendendo nel divieto non solo quelle formalmente titolari di SCIA per attività commerciale in senso stretto, ma anche qualsiasi altra attività, artigianale, industriale ecc., in ogni caso abilitata all'esercizio di contrattazioni commerciali.

Il divieto ha portata ampia e, al fine di individuare le deroghe, nell'allegato 1 sono indicate le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità che al contrario possono rimanere aperte.

#### **Elenco attività commerciali consentite**

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Con il richiamo effettuato in alcuni casi al codice ateco si intende precisare che, oltre alla vendita di alimenti vari in esercizi non specializzati, è consentita anche la vendita di taluni prodotti indicati nel codice ateco richiamato in esercizi specializzati.

Riteniamo che all'elenco debba essere attribuita valenza esclusiva e tassativa, con esclusione di altre attività non in esso ricomprese.

Ad ogni buon conto, ove dovessero insorgere dubbi interpretativi si ritiene di adottare una interpretazione molto restrittiva che sia in primo luogo rispettosa del principio cardine di tutta la attuale legislazione emergenziale e cioè il divieto di realizzare aggregazioni di persone possibili causa di contagio.

Per quanto riguarda i **mercati** si ricorda che:

- è sospesa l'attività commerciale in tutti i mercati, con vendita di prodotti **alimentari e non alimentari, ubicati** in sede impropria (cioè su strada, saltuari e similari) attesa l'oggettiva e strutturale impossibilità di garantire il rispetto della distanza di un metro ed il contingentamento del personale in ingresso;
- è consentita l'attività commerciale all'interno di mercati dedicati a prodotti alimentari, per i soli posteggi di vendita di prodotti alimentari, ubicati in sede propria e recintati, **solo allorché il soggetto gestore garantisce il contingentamento in ingresso degli avventori ed il rispetto della distanza interindividuale di un metro**. E' cioè necessario verificare che le caratteristiche costruttive siano tali da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di un metro e, ancora, che l'ingresso all'area sia preventivamente controllato e garantito il contingentamento delle persone in accesso all'area mercatale in sede propria. Nei mercati che presentano promiscuità di attività, alimentari e non alimentari, nel rispetto delle prescrizioni della distanza di un metro, la vendita dei prodotti alimentari è consentita. Si conferma che ove non sia possibile garantire tali condizioni il mercato, ancorché di vendita di generi alimentari deve restare chiusa;
- l'attività nei posteggi isolati fuori mercato di generi alimentari o non, deve essere sospesa per l'oggettiva impossibilità di garantire il contingentamento degli avventori e il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- ad analoghe conclusioni e per le medesime motivazioni si perviene in relazione ai produttori agricoli che vendano su strada.
- ad analoghe conclusioni e per le stesse motivazioni si giunge in relazioni a mercati promiscui ove vi sia la presenza di uno o più banchi di generi alimentari.

**Si conferma che rimane consentita ogni forma di attività di commercio all'ingrosso.**

- 2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.**

Viene quindi disposta la chiusura totale di tutte le attività di bar e ristorazione, di cui fino a ieri era consentita l'apertura dalle ore 6,00 alle ore 18,00.

La disposizione è ampia e ammette solamente le deroghe espressamente indicate e cioè:

- **mense e catering continuativo su base contrattuale;**
- **ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;**
- **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.**

Si ritiene peraltro che in relazione a tali ultime attività in elenco, comunque consentite, incontrino poi il limite orario di cui al d.p.c.m. 8 marzo 2020 (attività consentita dalle ore 6,00 alle ore 18,00) che in questa ipotesi non appare incompatibile con il nuovo d.p.c.m.

Il divieto abbraccia ovviamente anche tutte le attività artigianali o industriali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande quali pizzerie, gelaterie, pasticcerie ecc, nonché l'attività di consumo sul posto riconosciuta agli esercizi di vicinato con vendita di prodotti alimentari.

In tal senso occorre combinare tale divieto con quello contenuto nell'ordinanza della Sindaca 11 marzo 2020, n. 51 (allegato 8) con cui si vieta fino al 3 aprile 2020 il consumo sul posto dalle ore 18,00 alle ore 6,00 del giorno successivo.

È, infatti, da ritenere che il divieto dal 12 marzo al 25 marzo sia assoluto e non consenta deroghe orarie.

In sostanza:

- dal 12 marzo al 25 marzo divieto assoluto di consumo sul posto per gli esercizi di vicinato del settore alimentare;
- dal 13 marzo al 3 aprile divieto solo dalle ore 18,00 alle ore 6,00 del giorno successivo.

L'ordinanza Z00006 del 10 marzo 2020 del Presidente della Regione Lazio contiene un divieto non incompatibile con le nuove prescrizioni che ad esse, quindi, si aggiunge

È fatto obbligo a tutti i soggetti che trasformano, producono, tengono in deposito o comunque manipolano per poi vendere o somministrare prodotti alimentari, in relazione all'attività svolta, di utilizzo di mascherine e guanti. Pertanto il personale addetto alla vendita di generi alimentari nei casi in cui è consentito deve rispettare questa prescrizione.

**3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al d.p.c.m. 11 marzo 2020.**

Il divieto si aggiunge a quello disposto con Ordinanza Z00006 del 10 marzo 2020 con cui il Presidente della Regione Lazio ha disposto l'obbligo di chiusura dell'attività sino a nuove disposizioni dei centri estetici e dei centri tatuaggi.

La portata del nuovo divieto è più ampia e assorbe il contenuto dell'ordinanza regionale ed abbraccia anche parrucchieri, barbieri ed estetisti.

In definitiva ad oggi le uniche attività che possono restare aperte sono quelle indicate nell'allegato 2 e cioè:

- **lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia**
- **attività delle lavanderie industriali**
- **altre lavanderie, tintorie**
- **servizi di pompe funebri e attività connesse**

Anche in questo caso situazioni dubbie debbono essere risolte facendo ricorso al ben noto criterio di evitare ogni forma di aggregazione non consentita.

In ogni caso deve essere garantito il rispetto della misura interindividuale di metro uno.

**4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi**

La deroga è chiara, ma è ovvio che rimane intatto il divieto di effettuare attività di somministrazione e vendita, mentre, ove consentita, è ammessa quella di natura prettamente produttiva.

**5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.**

Il punto 5 dell'articolo 1 del d.p.c.m. dell'11 marzo 2020 si interessa del trasporto pubblico di linea e non di linea e dispone quanto sopra riprodotto. Per le nostre attività di controllo, al momento, taxi ed NCC sono autorizzati a circolare.

Attendiamo eventuali decisioni del Presidente della Regione.

Ancorchè non espressamente disposto nel d.p.c.m. dell'11 marzo 2020 è conseguenziale e sistemico ai nuovi divieti introdotti che l'eventuale presenza di attività abusivamente aperte in dispregio ai divieti debba essere sanzionata con l'immediata sospensione, da realizzare con la modulistica allegata ed apposizione di sigilli, ferma rimanendo l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 650 c.p..

I restanti punti del provvedimento, per quanto di grande interesse, non coinvolgono aspetti di nostro controllo e ad essi si rimanda per una attenta lettura.

Per importanza informativa si ricorda poi che il punto 7 dell'articolo 1 del d.p.c.m. tratta delle attività produttive e professionale, il cui esercizio è consentito, nel rispetto delle raccomandazioni contenute negli articoli 7 e 8 del d.p.c.m.

Resta quindi inteso che le attività del tipo meccatronia, carrozzerie, gommisti, autolavaggio, odontotecnico, nonché quelle di natura professionale sono ovviamente consentite, nel rispetto delle regole di sicurezza interpersonali.

### **1.2 articolo 1, comma 1, lettera a) d.p.c.m. 8 marzo 2020 – divieto di spostamenti**

Rimane intatto il divieto di spostamenti.

La norma dispone di evitare ogni spostamento, fatta eccezione per quelli comprovati da esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero da motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Al livello di controllo, a parziale modifica di quanto disposto con precedente circolare, si ritiene che sia indispensabile per l'interessato esibire e consegnare agli organi di controllo una autocertificazione che individui la motivazione dello spostamento.

Peraltro per facilitare l'utenza si mette in distribuzione per tutto il personale il modello di autocertificazione (allegato n. 3) che, durante i controlli su strada, potrà essere utilizzato all'occorrenza, dal personale operante e fatto sottoscrivere al cittadino, nel caso in cui ne sia sprovvisto.

### **1.3 articolo 1, comma 1, lettera d) d.p.c.m. 8 marzo 2020 – sospensione eventi sportivi**

La norma, come sostituita dal d.p.c.m. 9 marzo 2020, rimane invariata. È disposta la sospensione di tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Tutti gli impianti sportivi

sono utilizzabili a porte chiuse solo per atleti professionisti e non professionisti riconosciuti dal CONI. Sono vietate tutte le competizioni sportive, salvo quelle organizzate da organismi sportivi internazionali, a porte chiuse. La disposizione riguarda evidentemente gli sport nazionali e professionistici, ma i divieti in essa contenuti, alle nostre latitudini, diventano assoluti per ogni tipologia di manifestazione sportiva. Tutti i centri sportivi devono pertanto rimanere chiusi e le attività sospese, senza eccezioni.

Si tratta di ipotesi di **sospensione assoluta**.

#### **1.4 articolo 1, comma 1, lettera g) d.p.c.m. 8 marzo 2020 – sospensione di ogni manifestazione ed evento**

Restano sospese, senza eccezioni e senza alcuna possibilità di deroga, tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.

Si tratta di un caso di **sospensione assoluta** che non ammette deroga. Nella parte dedicata a comportamenti operativi è precisato che in questi casi, ferme rimanendo le sanzioni penali collegate all'omessa prescrizione, l'unico atteggiamento operativo da adottare è quello di disporre nell'immediatezza la sospensione dell'attività con apposizione dei sigilli, utilizzando la modulistica allegata.

#### **1.5 articolo 1, comma 1, lettera i) d.p.c.m. 8 marzo 2020 – limitazione apertura luoghi di culto**

È confermato che l'apertura dei luoghi di culto è consentita, ma è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri, ma il divieto non riguarda i cimiteri che rimangono accessibili, nel rispetto delle distanze di cui sopra e del divieto di assembramenti.

#### **1.6 articolo 1, comma 1, lettera n) d.p.c.m. 8 marzo 2020 – divieto attività di ristorazione e bar dalle ore 18,00 alle ore 6,00**

Il divieto è stato interamente sostituito dal nuovo d.p.c.m. 11 marzo 2020.

Le limitazioni orarie e la vigenza del divieto in osservazione riprenderanno ad avere efficacia con decorrenza 26 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, salvo nuove indicazioni.

Si ritiene altresì che, non evidenziandosi incompatibilità, le medesime limitazioni orarie, sono comunque operative in relazione a quegli esercizi di somministrazione di cui non è stata sospesa l'attività (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali).

#### **1.7 articolo 1, comma 1, lettera o) d.p.c.m. 8 marzo 2020 – obblighi per attività commerciali diverse da quelle di ristorazione e bar**

Anche in questo caso la disposizione è da intendersi assorbita dalle nuove prescrizioni contenute nel d.p.c.m. 11 marzo 2020.

L'efficacia delle limitazioni in esso contenute riprenderanno ad avere efficacia dal 26 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020.

**1.8 articolo 1, comma 1, lettera r) d.p.c.m. 8 marzo 2020 – medie e grandi strutture di vendita ed altri esercizi commerciali nei centri commerciali e nei mercati**

La norma disponeva in origine che nelle giornate festive e prefestive restassero chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non era disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

La disposizione ora deve essere messa in relazione con i nuovi divieti contenuti nell'articolo 1, punto 1 del d.p.c.m. 11 marzo 2020.

Si ritiene che:

- **nei giorni festivi e prefestivi** le medie e grandi strutture di vendita ovunque ubicate (all'interno o all'esterno di centri commerciali) devono stare chiuse con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari, farmacie e parafarmacie;
- **nei giorni festivi e prefestivi** all'interno dei centri commerciali possono stare aperti solo gli esercizi di vendita di generi alimentari, farmacie e parafarmacie;
- **nei giorni feriali** all'interno dei centri commerciali possono stare aperti solo gli esercizi di vicinato medie e grandi strutture di vendita indicati nell'allegato 1 al d.p.c.m. 11 marzo 2020.

Per altro valgono le considerazioni contenute nel punto 1.7 della circolare 41/2020 cui si rimanda.

**1.9 articolo 1, comma 1, lettera s) d.p.c.m. 8 marzo 2020 – sospensione altre attività**

Restano sospese tutte le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Si tratta di un divieto secco cui corrisponde un provvedimento di sospensione assoluto.

Con Ordinanza Z00006 del 10 marzo 2020 con cui il Presidente della Regione Lazio ha dettato ulteriormente disposto l'obbligo di chiusura dell'attività sino a nuove disposizioni dei centri estetici e dei centri tatuaggi.

**1.10 articolo 1, comma 1, lettera t) d.p.c.m. 8 marzo 2020 – sospensione esami di guida**

Restano altresì sospesi gli esami di idoneità per l'ottenimento della patente di guida ai sensi dell'articolo 121 codice della strada. La norma dispone che con successivo provvedimento dirigenziale è stabilita, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove di esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione. A livello di controllo tenere nel debito conto di tale disposizione.

**1.11 articolo 1, comma 2, d.p.c.m. 9 marzo 2020**

Rimane ovviamente vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

La disposizione è trasparente e non necessita di chiarimenti, dovendosi intendere per assembramento ogni forma di aggregazione di persone che non garantisca, neanche potenzialmente, il rispetto della distanza di un metro.



A livello di controllo, ferma rimanendo la necessaria, ove possibile, identificazione dei soggetti interessati, si deve procedere assicurando il loro allontanamento, ferma rimanendo, in casi che la vostra personale sensibilità e professionalità saprà ben individuare, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 650 c.p.

## **§ 2. Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale**

Con Ordinanza contingibile ed urgente n. 49 del 10 marzo 2020, la Sindaca di Roma Capitale ha disposto quanto segue:

- a) nelle Case di Riposo, co-housing, Gruppi Appartamento, Centri di Pronta Accoglienza, Case Famiglia per diverse fragilità e Casa Iride o Strutture residenziali convenzionate con l'Amministrazione Capitolina e private, la sospensione delle attività di piscina e palestra e di qualsiasi altra attività che possa creare assembramento di persone presso tutte le strutture residenziali destinate a persone con diverse fragilità e disagi sociali quali persone anziane, persone con disabilità, persone di minore età;
- b) non sono consentiti nuovi inserimenti presso le strutture residenziali destinate a persone anziane o disabili, al fine di ridurre possibili esposizioni pericolose per l'intera comunità ospitata. È inoltre disposta la limitazione e il divieto di ingresso, se non nei casi di stretta necessità, ai parenti ed ai visitatori. Vengono inoltre limitate le riunioni presso tutte le strutture destinate a persone anziane, persone con disabilità, persone di minore età, che prevedono la partecipazione di estranei alla struttura e comunque con l'attuazione di tutte le misure igienico-sanitarie previste dal DPCM 4 marzo 2020.

## **§. 3. Comportamenti operativi**

In relazione al comportamento sanzionatorio ed operativo da adottare, con ogni e più ampia riserva di successive precisazioni e approfondimenti, si dispone quanto segue:

### **A) Violazione principale**

- la violazione ipotizzata in ogni caso e per tutte le violazioni è l'articolo 650 c.p. che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, come noto punisce chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico e di igiene. La presenza della clausola di riserva sta a significare che in determinati casi, da accertare e da documentare con elementi oggettivi ulteriori rispetto alla semplice inosservanza dei divieti di cui si discute, il fatto potrebbe anche integrare la violazione dell'articolo 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica). Sarà in ogni caso il magistrato di procura a qualificare più correttamente il fatto rappresentato. In caso di inosservanza del provvedimento di sospensione o di chiusura adottato in caso di accertata violazione ed ove si siano apposti sigilli, oltre alla reiterazione della violazione dell'articolo 650 c.p. può ipotizzarsi la violazione dei sigilli di cui all'articolo 349 c.p. Per quanto riguarda l'individuazione del responsabile, in disparte ipotesi legate ad assembramenti vietati, per i quali devono essere identificati tutti i soggetti in concreto autori dell'assembramento stesso e trasmesse separate comunicazioni di notizia di reato, la violazione riguarda, generalmente, il responsabile legale dell'esercizio pubblico o commerciale (o altro) oggetto del controllo che, per es.: non ha adottato le cautele idonee ad assicurare il rispetto della distanza di un metro, ovvero non ha rispettato l'obbligo di chiusura o sospensione assoluta ovvero ancora esercitava l'attività oltre l'orario consentito;
- trattandosi, in ogni caso, di violazioni di natura penale, il personale operante si comporterà come sempre redigendo:

- verbale di identificazione e di elezione di domicilio a carico del legale rappresentante (o titolare) della struttura responsabile dell'omissione, ovvero del soggetto comunque responsabile;
- annotazione attività di polizia giudiziaria;
- comunicazione di notizia di reato.

## **B) Sanzione della sospensione dell'attività**

Dopo il d.p.c.m. 11 marzo 2020 ed almeno fino al 25 marzo 2020 continuano ad essere previste, tre diverse ipotesi di sospensione a seconda della tipologia di violazione commessa.

### **1. sospensione assoluta dell'attività**

Si tratta della sospensione di quelle attività per cui non è consentita deroga alcuna e che, pertanto, devono restare chiuse a prescindere dal comportamento adottato dal titolare.

Si applica in tutti i casi indicati nell'articolo 1, punti 1) e 2) del d.p.c.m. 11 marzo 2020 ed in tutte le altre ipotesi contenute nell'articolo 1 del d.p.c.m. 8 marzo 2020 ove sia previsto l'obbligo assoluto di sospensione, nonché nella casistica contenuta nell'ordinanza della Regione Lazio 10 marzo 2020 n. Z00006.

In tutte queste casistiche il personale operante eseguirà immediatamente il provvedimento di sospensione senza necessità di ottenere un nuovo e diverso provvedimento. Provvederà, quindi, a dare esecuzione del provvedimento di sospensione e apposizione di sigilli, redigendo il modello (All.4) e affiggendo il relativo cartello recante lo stato di sospensione dell'attività.

Per quanto riguarda la durata della sospensione occorre distinguere:

- se si tratta di divieti contenute nel d.p.c.m. 8 marzo 2020 o in ordinanze regionali o sindacali si estende fino alle ore 24,00 del 3 aprile 2020;
- se si tratta di divieti contenuti nel d.p.c.m. 11 marzo 2020 la sospensione termina alle ore 24,00 del giorno 25 marzo 2020.

### **2. sospensione dell'attività in conseguenza dell'inosservanza di obblighi relativi al rispetto della distanza di un metro ovvero nei casi di impossibilità per caratteristiche organizzative e costruttive**

Nei casi in cui è comunque consentito lo svolgimento dell'attività (quindi, dal 12 marzo al 25 marzo solamente nei casi di cui agli allegati 1 e 2 del d.p.c.m. 11 marzo 2020) è, comunque fatto obbligo al gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

In queste ipotesi il personale, accertata la violazione e predisposti gli atti di cui alla lettera A) che precede, provvederà a:

- a. salvo ipotesi di violazioni oggettivamente non sanabili nell'immediato (per cui si procederà immediatamente alla sospensione dell'attività), diffidare il responsabile del locale a regolarizzare l'attività, redigendo il modello di diffida (All.5);
- b. attendere, rimanendo preferibilmente in loco, l'adempimento spontaneo della prescrizione omessa. All'esito provvederà a consentire la ripresa della normale attività nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, acquisendo autocertificazione sottoscritta

dall'interessato (All.6), ovvero, in mancanza di autonomo e spontaneo ripristino della prescrizione omessa, procederà a sospensione seguendo le indicazioni di cui al punto 1).

### 3. Sospensione per inosservanza orari di esercizio per attività di ristorazione e bar

È infine prevista una terza forma di sospensione dell'attività di cui all'articolo 1, lettera n) (bar e ristorazione e affini) nell'ipotesi di inosservanza degli orari di apertura.

Tale disposizione è però oggi quasi completamente assorbita dalla previsione del d.p.c.m. 11 marzo 2020 e pertanto è inefficace dal 12 marzo al 25 marzo.

La disposizione è invece operativa anche oggi in relazione a quelle attività di somministrazione consentite dal nuovo d.p.c.m. 11 marzo 2020 che devono, come sopra sostenuto, in ogni caso rispettare l'orario ridotto 6,00 – 18,00 (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali).

In caso di inosservanza si procederà immediatamente e senza possibilità di deroga alla sospensione dell'attività, redigendo il modello allegato 7, senza necessità, per esigenze di praticità, di apporre sigilli, atteso che, al termine del periodo di divieto di apertura, l'esercente può riprendere la normale attività,

#### Sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p.

Nel caso di inosservanza di qualsiasi provvedimento di sospensione e/o di accertata violazione dei sigilli con ripresa abusiva dell'attività, oltre alla possibile integrazione di un'ulteriore violazione dell'articolo 650 c.p. e/o dell'articolo 349 c.p. per violazione dei sigilli, il personale operante, previo eventuale informale contraddittorio con il pubblico ministero di turno, potrà valutare la eventualità di disporre sequestro preventivo dell'intera struttura ex articolo 321 c.p.p.

#### Sanzione accessoria della sospensione dell'attività

In aggiunta ai provvedimenti di sospensione di cui sopra che verosimilmente si configurano come provvedimenti di natura preventiva e cautelativa, l'articolo 15 del d.l. 9 marzo 2020, n. 14 a parziale modifica del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 dispone che l'inosservanza di tutti gli obblighi imposti dai decreti attuativi dei predetti decreti-legge comporta a carico dei gestori di pubblici esercizi o attività commerciali la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La sanzione è irrogata dal prefetto.

#### Comunicazione e rapporto informativo

Ogni violazione accertata deve essere comunicata con rapporto informativo a:

- comando di gruppo di appartenenza;
- Comando Generale
- Prefettura
- Municipio competente territorialmente

Si raccomanda il rigoroso rispetto della presente disposizione, assicurando la possibilità di costante contatto, anche verbale, con il personale della Direzione scrivente. Seguiranno ulteriori disposizioni a chiarimento di numerosi casi ancora incerti che si verificheranno certamente in concreto.